



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Deliberazione di Assemblea

Odg 9

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **8.03.2018**

N. di reg.: **8**

N. di prot.: **374**

Oggetto: **PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA D'AMBITO RELATIVA LA PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE S.P.A. IN CVS S.P.A CON CONTESTUALE CAMBIO DEL NOME DELLA SOCIETÀ IN ACQUEVENETE S.P.A.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **marzo**, alle ore 15.00 presso il centro congressi Hotel Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 292 del 26.02.2018.

Partecipa l'ing. FRANCESCO CORVETTI in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Stefanello Giancarlo, Capozzo Robertino, Gioppo Susanna

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 3

Allegati n.: -

F.F. IL DIRETTORE
Francesco Corvetti

IL PRESIDENTE
Antonio Dalle Rive

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il

ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

F.F. IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

VISTA la DGR. n. 1006 del 05 giugno 2012;

CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti disciplinano l'istituzione dei consigli di bacino prevedendo il passaggio delle funzioni in capo alle A.A.T.O ai consigli medesimi;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

RICORDATO che l'Ente d'Ambito:

- con deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto in capo ad AVS S.p.A. e CVS S.p.A. i requisiti per l'affidamento c.d. "*in house providing*" di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione;
- con deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 ha riconosciuto in capo ad AIM Vicenza Acqua S.p.A. (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in Acque Vicentine S.p.A.) i requisiti per l'affidamento c.d. "*in house providing*" di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato il relativo disciplinare di regolazione;
- con deliberazione assembleare n. 3 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto ad AcegasApsAmga S.p.A. il mantenimento della concessione ricevuta dai Comuni di Abano Terme e Padova sino alle rispettive scadenze;
- con deliberazione assembleare n. 10 di reg. del 28.09.2007 ha preso atto che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A., come risultante della fusione con APGA S.r.l., conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell'aggregazione;

VISTO il mutato quadro normativo, che ha avuto influenze sia sugli aspetti gestionali con l'individuazione del "Gestore Unico d'Ambito" (il D.L.133/2014, c.d. "Sblocca Italia", ha modificando l'art. 147 e l'art. 172 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo in materia di affidamento il principio dell'unicità di gestione del SII) che tariffari con l'attribuzione all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici e di definizione dei metodi per la determinazione delle tariffe del SII;

CONSIDERATO che nello specifico l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*;

RICORDATO che in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" ha invitato le società ed i soci *"a studiare e verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito"*;

PRESO ATTO che i comuni soci delle società in house hanno espresso in più occasioni di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori;

PRESO ATTO che la società Polesine Acque S.p.A. è il gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine, territorio confinante con l'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione per la parte gestita dal gestore CVS S.p.A. ed è un ambito che comprende tutti i comuni della Provincia di Rovigo, un comune della Provincia di Verona e uno della Provincia di Venezia;

PRESO ATTO inoltre che le società Polesine Acque S.p.A. e CVS S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento della frammentazione nella gestione del servizio idrico integrato a livello regionale e sovra ambito, in conformità alle disposizioni in materia citate, hanno elaborato un processo di aggregazione che ha comportato la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in CVS S.p.A con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete S.p.A. per ottimizzare l'erogazione del servizio in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, vista anche la similitudine di tipologia territoriale attualmente gestita dai due gestori in house su due ambiti territoriali distinti ma contigui;

CONSIDERATO che l'aggregazione è avvenuta tra soggetti che non operano nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale e che pertanto, fermo restando il controllo sul mantenimento dei requisiti di affidamento ed economico patrimoniali sul proprio ambito di competenza, il presente Ente d'Ambito non ritiene di dover attivare ulteriori verifiche;

POSTO che:

- l'art. 43 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se *«al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche*

sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

- in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
- in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L.138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. Legge 190/2014, prevede che: *«L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;*
- il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L.138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio idrico integrato;
- in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
- l'art. 3-bis, comma 2-bis del D.L. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);

POSTO che, al fine di procedere con il presente progetto di integrazione, il gestore CVS S.p.A. ha coinvolto ed informato il Consiglio di Bacino, illustrato il progetto di fusione e trasmesso le bozze di statuto e di convenzione della nuova società Acquevenete S.p.A. al fine di dividerne il percorso;

CONSIDERATO che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del D.L.138/2011, l'Ente d'Ambito è competente in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli;

VISTO l'art. 12, comma 2, lettera d) della Convenzione, ai sensi del quale è competenza del Comitato Istituzionale approvare le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 91 del 20.12.2017

RITENUTO necessario sottoporre ad approvazione dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione la presente proposta di deliberazione di presa d'atto della fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in CVS S.p.A con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete S.p.a.

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

-	Votanti	47
-	Favorevoli	47
-	Contrari	0
-	Astenuti	0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte sostanziale della deliberazione in oggetto;
2. di prendere atto del processo di aggregazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione CVS S.p.A che è avvenuto mediante fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. (gestore unico in house dell'Ambito Polesine) in CVS S.p.A. con conseguente cambio della denominazione in Acquevenete S.p.A.;
3. di riconoscere, in base a quanto specificato nelle premesse, che il soggetto risultante dalle operazioni di aggregazione effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi idrici integrati fino alla scadenza già stabilita per le predette società.

Con successiva e separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Si esprime parere: FAVOREVOLE
Data, 26.02.2018

F.F. IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Corvetti)